

Tavolo intercategoriale



CONFINDUSTRIA VICENZA  
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza



## Prestito d'uso di metalli preziosi per l'impresa orafo/argentiera

### TRATTAMENTO AI FINI IIDD ed IRAP TRATTAMENTO AI FINI IVA

12 aprile 2012  
Centro Congressi Confartigianato VI

a cura di  
Antonio Baio, Paolo Ceola, Stefano De Pascale, Walter Marazzani e Francesco Zuech

1

## Premessa

L'analisi che segue riguarda il **contratto di prestito** d'uso laddove

- ✓ configuri un contratto atipico assimilabile ad un contratto di mutuo, da cui differisce, tuttavia, per la particolarità, **espressamente pattuita**, che il trasferimento della proprietà del metallo prezioso si verifica non al momento di consegna del metallo, bensì quando, in alternativa alla restituzione, viene esercitata l'opzione per l'acquisto di parte o dell'intero quantitativo ricevuto in prestito;
- ✓ sia caratterizzato dalla clausola in base alla quale la ditta che prende a prestito deve **mantenere le proprie giacenze di metallo su valori almeno equivalenti alla quantità avuta** in prestito ovvero della clausola consistente nell'impegno di non trasferire, senza il consenso del soggetto che l'ha ceduto in prestito, il metallo a suo tempo ricevuto.

2

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## TRATTAMENTO AI FINI IIDD ED IRAP

3

### Prestito d'uso metalli preziosi

#### IMPOSTE DIRETTE (IRES/IRPEF)

C.M. 293/E 9/11/1995  
R.M. 96/E 11/5/2007

conferma

Risposta consulenza  
giudica Agenzia Entrate  
954-43/2011 (prot. 954-  
134032/2011) del  
15/11/2011 fornita a  
Federorafi



Fino al momento dell'esercizio dell'opzione per l'acquisto, "l'operazione di cui trattasi non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali, salvo che per le **lavorazioni** subite dall'oro che dovranno essere contabilizzate tra le **rimanenze**, e per il compenso pagato per l'utilizzo del metallo, che dovrà essere assoggettato ad Iva".

"Ai fini delle imposte sui redditi si ritiene che il **costo** relativo alle somme corrisposte alla banca per il **prestito d'uso** del metallo prezioso, **rappresentato in bilancio secondo corretti principi contabili**, assuma rilevanza come costo d'esercizio (quale autonomo costo per servizi) ovvero come **parte del costo di fabbricazione** in base al disposto dell'articolo 110, comma 1, lett.b) del TUIR (quale costo delle materie prime)."

4

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Prestito d'uso metalli preziosi

### IRAP

Risposta consulenza  
giudica Agenzia Entrate  
954-43/2011 (prot. 954-  
134032/2011) del  
15/11/2011 fornita a  
Federorafi 😊

*“Ai fini Irap il medesimo costo (ndr compenso pagato alla banca per il prestito d'uso) sarà computato in diminuzione nella relativa base imponibile in quanto imputato in una sezione del conto economico rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta”.*

5

## TRATTAMENTO AI FINI **IVA**

6

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Compenso pagato per il prestito d'uso

Inquadramento ai fini Iva e trattamento fiscale

C.M. 293/E 9/11/1995

si tratta di una prestazione di servizio



R.M. 127/E 15/5/1996

si tratta di prestazioni dipendenti da contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili



conferma

- R.M. 96/E 11/5/2007
- Risposta consulenza giudica Agenzia Entrate 954-43/2011 (prot. 954-134032/2011) del 15/11/2011 fornita a Federorafi



quindi trova applicazione il principio perequativo previsto dall'art. 16 del DPR 633/72



Stessa **aliquota** prevista per la cessione

7

## Trattamento/aliquote Iva

Applicazione perequativa

Art. 16, co.3, DPR 633/72

“Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da **contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili**, l'imposta si applica con la **stessa aliquota** che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

**SI** trasformazione materia prima in prodotto finito, operazioni di perfezionamento, montaggio, assiemaggio, trasformazione, modificazione e simili eseguite nella fase di produzione anche se relative a semilavorati o parti dei beni stessi.

**NO** Per riparazioni.

**NO** Contratti d'opera intellettuale (C.M. 71/E/2000).

• **Compenso pagato per il prestito d'uso di metalli preziosi (R.M. 127/E/96; RM 96/E/2007)**



- L'equiparazione fa riferimento ad operazioni rilevanti ai fini dell'Iva e **non** si estende a quelle escluse dal campo di applicazione (FCI) ai sensi dell'art. 2 come per le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria (R.M.57/E/97).
- Si ritiene **non estendibile** ai canoni dei leasing l'applicazione del sistema del reverse charge previsto per la cessione di immobili strumentali (Assonime circ. n. 071/2007). **Analoghe considerazioni per prestito d'uso di oro industriale e argento.**

8

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Compravendita vs Prestito d'uso

### Trattamento Iva a confronto (nel caso di operazione territoriale)

Tipo metallo		Compravendita	Compenso pagato per prestito d'uso
Argento	fino al 4/2/2000	<del>Iva ordinaria</del>	<del>Iva ordinaria</del>
	dal 5/2/2000	Argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (*)	Iva ordinaria <b>N.B.</b> No reverse charge nei rapporti fra operatori residenti (o stabiliti)
		Altre forme	Iva con reverse charge ex art. 17, co.5 nel BtoB interno
Platino		Iva ordinaria	Come sopra (R.M. 96/E/2007)

(\*) Art. 3, co.10, L. n. 7/2000

9

## Compravendita vs Prestito d'uso

### Trattamento Iva a confronto (nel caso di operazione territoriale)

Tipo metallo		Compravendita	Compenso pagato per prestito d'uso	
Oro "greggio"	fino al 4/2/2000	<del>Esente art. 10 n. 11</del>	<del>Esente art. 10 n. 11 (C.M. 127/E/96)</del>	
	dal 5/2/2000	Oro in lingotti, panif, verghe, bottoni, granuli	Esente art. 10 n.11 (1)	Esente art. 10 n. 11
		Oro da investimento	Iva con reverse charge ex art. 17, co.5 nel BtoB interno (2)	Iva ordinaria <b>N.B.</b> No reverse charge nei rapporti fra operatori residenti (o stabiliti)
Oggetti di oreficeria		Iva ordinaria (3)	/	

(1) I soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento e (dal 10/12/2000) anche coloro che commercializzano oro da investimento possono optare (con segnalazione in dichiarazione annuale) per il regime di imponibilità. In tale evenienza, nel BtoB, andrà applicato il reverse mentre nel BtoC dovrà essere addebitata l'Iva (C.M. 207/E/2000).

(2) "Cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi". Nella R.M.168/E/2011 è stato precisato che con tale definizione il legislatore ha inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione rientrando in tale definizione tutte le forme d'oro grezzo non ricadenti nell'oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, ecc.). Sono escluse da tale trattamento: le leghe nobili per odontoiatria che costituiscono dispositivo medico (R.M. 168 cit); le montature per anelli o chiusure per collane e bracciali perché hanno già completato il loro specifico processo produttivo di trasformazione dell'oro (R.M. 161/E/2005).

(3) Salvo regime del margine ex art. 36 e ss del D.L. 41/95 per eventuali beni usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione e alle condizioni (es. acquisto da privato) previste dal funzionamento del citato regime.

10

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Definizione oro ai fini della Legge 7/2000

Estratto FAQ Banca d'Italia del 28/5/2010

Oro c.d. da  
investimento  
(art. 7 co.1/a)

"Oro da investimento", per tale dovendosi intendere:  
 - il metallo lavorato in lingotti e in placchette "di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi", venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto, nonché  
 - le monete d'oro "di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800", "vendute ad un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto";

Oro c.d.  
industriale  
(art. 7 co.1/b)

"Materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale", per tale dovendosi intendere:  
 - la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi),  
 - i "semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza", nonché  
 - l'"oro da investimento" di cui al precedente n. 1) (ad es., i lingotti e le placchette) allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione *ex lege* n. 7/2000.  
 Si osservi, peraltro, che la Legge non fornisce indicazioni utili a valutare il grado di "prevalenza" all'uso industriale del "materiale d'oro".

11

## Compenso pagato per il prestito d'uso

Regola territoriale

Art. 7-ter co.1/a DPR 633/72

Si tratta di un **servizio generale**

che, nei rapporti BtoB, è territoriale nel Paese del committente

Prestatore	Committente	Territorialità Italia
Operatore IT	Operatore extra UE	NO
Operatore IT	Operatore UE	NO <small>ma c'è comunque obbligo fattura (art. 21 co.6)</small>
Operatore IT	Operatore IT	SI
Operatore UE	Operatore IT	SI (integrazione)
Operatore extra UE	Operatore IT	SI (autofattura)

12

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Compenso pagato per il prestito d'uso

Prestatore IT → committente IT

Prestatore IT

fatturazione

Esonero per banche

Obbligo  
imprenditore di  
chiede fattura ?

Nei rapporti fra operatori residenti, l'**obbligo di fatturazione ex art. 21 spetta al prestatore** (art. 17, co.1). Idem se la prestazione è resa da una S.O. di un soggetto non residente (art.7 co.1/d e art. 17 co.4) oppure da una S.O. estera di un soggetto residente (art. 54 Reg. UE 282/2011).

L'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente per servizi resi da aziende o istituti di credito o operatori finanziari (art. 22, co.1, n. 5 del DPR 633/72)

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto (e assimilati) sono obbligati a richiedere la fattura (art. 22 co.3 DPR 633/72)

No obbligo richiesta  
per pagamento compensi  
prestito d'uso (perché  
prestazione di servizio)

Si obbligo  
per acquisto/riscatto metallo

In tal senso anche C.M.25/E/2010  
(caso pasti e alberghi)

13

## Compenso pagato per il prestito d'uso

Prestatore estero → committente IT

Prestatore  
extra UE

Reverse  
charge

Prestatore  
UE

Il committente operatore nazionale deve emettere **autofattura ai sensi dell'art. 17 co.2 e art. 21 co.5**

Questa regola vale anche se il prestatore estero (non stabilito) ha partita Iva in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale)

Il committente operatore nazionale deve **integrare, nel mese di ricevimento, la fattura** emessa dal prestatore UE (combinato disposto art. 17 co2 e art. 46 del D.L. 331/93)

Se la fattura non arriva entro il mese successivo all'effettuazione va emessa, entro il mese ancora successivo, autofattura ai sensi dell'art. 46 co. 5

N.B. dal 2010 è obbligatoria anche la compilazione del modello Intra-quarter

N.B. Il reverse charge va operato applicando **Iva o esenzione a seconda del tipo di metallo**



Nel caso di prestatore con residenza sede o domicilio in paese o territorio Black list (es. Svizzera e Lussemburgo) è obbligatorio compilare la comunicazione telematica relativa alle operazioni con controparti black list (art. 1 D.L. 40/2010, D.M. 30/3/2010 e D.M. 5/8/2010).

Questa regola vale anche nel caso di fatturazione veicolata tramite posizione Iva non black list (es. Italia o Austria) di un prestatore black list (C.M. 53/E/2010; C.M.2/E/2011; R.M. 71/E/2011) 14

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Tecnica reverse charge servizi intracomunitari

Dal  
17/3/2012

Art. 8, co.2, lett. g) L. 15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)

All'articolo 17, co. 2, del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«*Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni*»



Ritorno normativo della tecnica dell'integrazione per i servizi Intra c.d. "generali"

15

## Momento di effettuazione nei servizi generali internazionali

Dal  
17/3/2012

Art. 8, co.2, lett. a) L. 15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)

All'articolo 6, co. 3, del DPR 633/72:

- 1) il terzo periodo del terzo comma è soppresso;
- 2) **dopo il quinto** comma è aggiunto il seguente: «*In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di **servizi** di cui all'articolo 7-ter, rese da un **soggetto passivo non stabilito** nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel **momento in cui sono ultimate** ovvero, se di carattere **periodico o continuativo**, alla **data di maturazione** dei corrispettivi. **Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.** Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»*

NOVITA

16

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Quadro aggiornato (1/2)

Casistica		Momento in cui si considera effettuato il servizio	
		Ante modifiche L. 217/2011	Post modifiche L. 217/2011 (dal 17/3/2012)
Onerose	Prestazioni onerose, salvo deroghe di cui sotto	Pagamento (art. 6 co.3 primo periodo)	<p><b>Ultimazione servizio</b> Solo nel BtoB per prestazioni generali rese a o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (sia UE che extra UE) (nuovo art. 6, co.6)</p> <p>Invariato (cioè pagamento) negli altri casi (art. 6 co.3 primo periodo)</p>
	Prestazioni "generali" effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo	Maturazione al 31/12 di ogni anno fino a conclusione Solo nel BtoB per prestazioni rese da soggetti stabiliti UE a soggetti stabiliti in Italia (art. 6 co.3 terzo periodo)	Maturazione al 31/12 di ogni anno fino a conclusione Solo nel BtoB <b>sia</b> per le prestazioni <b>rese</b> a, che per quelle <b>ricevute</b> da, <b>soggetti non stabiliti</b> in Italia (sia UE che Extra UE) (nuovo art. 6, co.6)
	Prestazioni di carattere periodico o continuativo	Pagamento (art. 6 co.3 primo periodo)	<p><b>Data maturazione corrispettivo</b> Solo nel BtoB <b>sia</b> per le prestazioni <b>rese</b> a, che per quelle <b>ricevute</b> da, <b>soggetti non stabiliti</b> in Italia (sia UE che Extra UE) (nuovo art. 6, co.6)</p> <p>Invariato (cioè pagamento) negli altri casi (art. 6 co.3 primo periodo)</p>

17

## Quadro aggiornato (2/2)

Casistica		Momento in cui si considera effettuato il servizio	
		Ante modifiche L. 217/2011	Post modifiche L. 217/2011 (dal 17/3/2012)
Onerose	Pagamento acconti o anticipi	Pagamento (art. 6, co.4)	Praticamente invariato (art. 6 co 4 + art. 6 co. 6)
	Fatturazione antecedente all'ultimazione o al pagamento	Fatturazione (art. 6, co.4)	<p>Nel BtoB <b>sia</b> per le prestazioni <b>rese</b> a, che per quelle <b>ricevute</b> da, <b>soggetti non stabiliti</b> in Italia (sia UE che Extra UE) <b>non è (normativamente) più previsto l'effetto anticipatorio della fatturazione emessa prima dell'ultimazione o de pagamento</b></p> <p>Invariato (cioè vale fatturazione anticipata) negli altri casi (art. 6 co.4)</p>
Gratuite	Prestazioni prive di corrispettivo	Momento in cui sono rese (art. 6 co.3 secondo periodo)	Invariato
	Prestazioni a carattere periodico o continuativo	Mese successivo a quelle in cui sono rese (art. 6 co.3 secondo periodo)	Invariato

18

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Movimentazioni a titolo non traslativo

### Precisazioni in sintesi

DPR 441/97  
(regolamento  
presunzioni)

La presunzione di cessione/acquisto si vince (alternativamente) con DDT, registro carico/scarico oppure annotazione nei conti d'ordine

Art. 50, co.5,  
D.L. 331/93  
(movimenti  
intracomunitari)

*Registro delle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà*

I movimenti relativi ai beni spediti in altro Stato Ue o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativo di cui all'art. 38 co.5/a (conto lavorazione, riparazione, locazione, prestito d'uso, ecc) devono essere annotati in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR 633/72 (senza obbligo di vidimazione).

RM 96/E/2007  
RM 346/E/2008  
(importazioni in  
consignment  
stock e prestito  
d'uso)

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il titolo di beni di terzi dei beni importati debba risultare dalla bolletta doganale (e non dal registro di cui all'art. 50, co.5, del D.L. 331/93), ferma restando la possibilità di istituire un registro di carico/scarico dei beni ricevuti in deposito/prestito d'uso

19

## Precisazioni relative alle operazioni con l'estero

### Cenni

Detrazione Iva  
importazioni  
definitive a  
titolo non  
traslativo

Nel caso di importazioni definitive a titolo non traslativo (es. prestito d'uso) la società ha da un lato l'obbligo di assolvere l'Iva e dall'altro il diritto ad esercitare la detrazione non essendo quest'ultima necessariamente legata alla proprietà bensì al nesso immediato e diretto (inerenza) con l'oggetto dell'attività dell'impresa (RM 96/E/2007 e RM 346/E/2008).

Acquisti  
intracomunitari  
di beni

L'Iva è assolta in reverse charge nel Paese del cessionario a condizione che l'operazione sia onerosa, che ci sia trasferimento della proprietà (salvo nei c.d. "trasferimenti per esigenze dell'impresa), che ci sia movimento da uno Stato membro all'altro e che la compravendita avvenga fra due operatori economici (N.B. importanza partita Iva Vies)

Compravendita  
beni mobili  
Art. 7-bis

Sono territoriali le cessioni di beni mobili che si trovano in Italia o che vengono spedite dall'Italia verso un altro Paese. Sono FCI le cessioni di beni che si trovano all'estero.

20

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

# Importazione di platino a titolo di prestito d'uso

Caso affrontato nella R.M. 96/E del 11/5/2007

21

## Importazione in prestito d'uso

### Immissione in libera pratica del platino

Bolletta d'importazione definitiva

Pagamento dell'Iva in Dogana (per il platino non c'è reverse charge)  
Registrazione della bolletta nel registro Iva acquisti e detrazione dell'Iva anche se non c'è passaggio della proprietà

Autofattura per successivo acquisto del metallo già importato

**Ipotesi A** → Il corrispettivo del metallo corrisponde a quello dichiarato in dogana al momento dell'importazione

E' richiesta l'emissione di un'autofattura da annotare nel registro vendite/acquisti ma avente l'unica funzione di documentare l'acquisto ai fini delle imposte dirette

**Ipotesi B** → Il corrispettivo del metallo è superiore al valore dichiarato in dogana al momento dell'importazione

E' richiesta l'emissione di un'autofattura da annotare nel registro vendite/acquisti ma **solo la differenza concorrerà alla liquidazione dell'Iva**

22

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria


# Ritiro del metallo da lavorare con contestuale consegna del prodotto finito/semilavorato

Caso affrontato nella R.M. 132/E del 26/9/2005


23

## Contratto d'opera o di appalto (conto lavoro)

### 1 CONSEGNA METALLO PREZIOSO IN CONTO LAVORO



### 2 RESO CONTESTUALE PRODOTTO LAVORATO



Considerata la fungibilità del metallo prezioso non si configura una permuta anche se le operazioni sono contestuali

Con **Risoluzione 26 settembre 2005, n. 132**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito al riguardo opportuni chiarimenti precisando che in materia di **lavorazione di oro e metalli preziosi**, "i contratti posti in essere dalle imprese di trasformazione dell'oro e dell'argento nei confronti dei loro committenti mantengono il loro carattere di contratti d'opera o di appalto anche nel caso in cui si verifica una contestualità fra la consegna della materia prima da parte del cliente e il ritiro del prodotto finito".

24

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Precisazioni:

- l'operazione deve essere voluta fra le parti come contratto d'opera o di appalto;
- al fine di vincere le presunzioni di acquisto/vendita è necessario documentare la consegna del materiale (oro) ed il reso del prodotto (gioiello) tramite DDT riportante la causale del contratto (contratto d'opera/appalto, conto lavoro, conto trasformazione, ecc.) oppure tramite gli altri strumenti previsti dal DPR 441/97 (registro di carico/scarico, conti d'ordine);
- configurano cessioni di beni le eventuali eccedenze di materie prime consegnate rispetto a quelle "restituite"(o "scaricate") con il prodotto ritirato, alla data di scadenza del contratto, salvo quanto imputabile ai cali o sfridi usuali;
- configurano cessioni di beni l'eccedenza dei prodotti ritirati rispetto a quelli producibili con le materie prime consegnate.

25

## **Affinazione (lavorazione) in Italia abbinata a prestito d'uso estero su estero per gestire il reso del fino al cliente estero**

Caso affrontato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, datata 15/11/2011, alla richiesta di consulenza giudica 954-134032/2011 presentata da Federorafi


26

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

# CLIENTE EXTRA UE – fase 1

**RICEZIONE DEL MATERIALE DA LAVORARE DA PARTE DEL CLIENTE COMMITTENTE OPERATORE EXTRA UE**



27

## Precisazioni relative all'ipotesi B (importazione definitiva)

### Casella 47 "calcolo imposizioni"

44	Allegati speciali Dogana	In queste 3 sottocaselle, con riferimento ad ogni riga identificata da un singolo codice tributo nella casella "Tipo", vengono riportati l'imponibile, l'aliquota e l'importo del tributo (dazi, altri diritti e Iva).			42	Procedimento	43	Procedimento	
47	Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	44	Descrizione pagamento	45	Identificazione dell'appello
					B DATI CONTABILI				

Base imponibile Iva in dogana

Principali codici tributo:  
**A00** = Dazi della tariffa doganale comune (fino al 2006 era codice 205)  
**405** = Imposta sul valore aggiunto  
**406** = Iva non pagata per utilizzo del plafond in dogana con emissione della lettera d'intento\*  
**407** = Iva non pagata ai sensi dell'art. 70 co.5 del Dpr 633/72 (reverse-charge)\*  
 \* N.B. I codici 406 e 407 sono inseriti a decurtazione del codice 405.

Nel caso di importazione

- di **oro da investimento** di cui all'art. 10 n. 11 è prevista l'**esenzione da Iva** allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa in sede di dichiarazione doganale (art. 68 co. 1/c DPR 633/72 e C.M. 24/D/2000)
- di **oro industriale** si applica l'Iva in **reverse charge**, in base ad attestazione rilasciata in dogana (art. 70 co.5 DPR 633/72 e C.M. 24/D/2000)
- di **argento in lingotti o grani** di purezza pari o superiori a 900 millesimi si applica l'Iva in **reverse charge** (art. 3 co. 10 L. 7/2000 e C.M. 24/D/2000)

Negli altri casi (es. platino) va applicata l'Iva in Dogana.

Nel caso di applicazione dell'Iva in reverse charge la bolletta **va integrata e tempestivamente registrata (vend/acq) nel mese di accettazione** (art. 70, co.5).



28


## CLIENTE EXTRA UE - Fase 2 e 3

### FATTURAZIONE DELLA LAVORAZIONE



### STIPULA PRESTITO D'USO ESTERO SU ESTERO

Definiti i titoli del materiale ricevuto in conto lavoro, IT1 sottoscrive con una banca svizzera il un contratto di prestito d'uso per restituire – estero su estero – il fino corrispondente al prezioso contenuto nel materiale inviato



29

## CLIENTE EXTRA UE - Fase 4 e 5

### CHIUSURA DEL CONTO LAVORO

Poiché il reso da conto lavoro è stato eseguito consegnando (estero su estero) il fino preso in prestito d'uso, nel caso in cui il materiale fosse stato importato in temporanea (perfezionamento attivo) occorre nazionalizzare lo stesso pagando (se previsti) dazi ed Iva. La bolletta (regime 4051 a casella 37) dovrà in questo caso essere registrata ai fini Iva.

Nel caso in cui il materiale fosse stato invece già immesso il libera pratica non vi saranno ulteriori adempimenti ai fini Iva.

#### Osservazioni in merito alla comunicazione black list

Nella C.M. 53/E/2010 e nella C.M. 2/E/2011 l'Agenzia ha precisato che vanno comunicate anche le importazioni senza però specificare se si tratta delle sole importazioni che a monte hanno un acquisto o anche le altre. Pur osservando che la normativa (art.1 D.L. 40/2010, D.M. 30/3/2010 e D.M. 5/8/2010) non richiede le importazioni (ma solo cessioni e acquisti di beni nonché prestazioni rese o ricevute) si ritiene comunque opportuno comunicare anche il prestito d'uso immesso in libera pratica. Si ritiene non rilevante, invece, il perfezionamento attivo finché rimane tale e non si trasforma in importazione definitiva.

### ACQUISTO ALL'ESTERO PER CHIUSURA DEL PRESTITO D'USO




30

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## CLIENTE UE – fase 1


### RICEZIONE DEL MATERIALE DA LAVORARE DA PARTE DEL CLIENTE COMMITTENTE OPERATORE UE



31

## CLIENTE - Fase 2

### FATTURAZIONE DELLA LAVORAZIONE



32


Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## CLIENTE - Fase 3

### STIPULA PRESTITO D'USO ESTERO SU ESTERO

Definiti i titoli del materiale ricevuto in conto lavoro, IT1 sottoscrive con una banca spagnola un contratto di prestito d'uso per restituire – estero su estero – il fino corrispondente al prezioso contenuto nel materiale inviato



SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE  TRIMESTRE  ANNO 20

PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
→	→	→	→		→	→	→	→	→	→

33

## CLIENTE EXTRA UE - Fase 4 e 5

### CHIUSURA DEL CONTO LAVORO e "REGOLARIZZAZIONE" ACQUISTO INTRA

Poiché il reso da conto lavoro è stato eseguito consegnando (estero su estero) il fino preso in prestito d'uso, occorre precedere a **regolarizzare come acquisto intracomunitario** il precedente arrivo dei beni da lavorare poiché il prodotto ottenuto dall'affinazione rimarrà definitivamente in Italia. La nota dell'Agenzia precisa che andrà emessa **AUTOFATTURA**, compilato il modello **INTRA** degli acquisti, rettificando, altresì, il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà.

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE  TRIMESTRE  ANNO 20

PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA	NONTRASNATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONC.	MODO TRASP.	PAESE PROVI.	PAESE ORIGINE	IND. STAT.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
→	→	→	→		→	→								

La nota non lo precisa ma (anche per i mensili) dovrebbe essere sufficiente compilare solo la parte fiscale dell'elenco poiché la parte statistica è stata compilata al momento dell'arrivo, salvo (se mensili) ipotizzare una rettifica con il modello Intra 2-ter dei dati statistici già precedentemente comunicati con transazione 4 e compilare un'intera riga del modello Intra 2-bis sia ai fini fiscali che statistici, con natura transazione 1.

### ACQUISTO ALL'ESTERO PER CHIUSURA DEL PRESTITO D'USO



34

Vicenza 12/4/2012


Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

# Materie prime lavorate extra UE e reimportazione prodotti compensatori (perfezionamento passivo o export definitiva con lista valorizzata)

C.M. 37/E del 31/7/2011 § 5.1

35

## Materie lavorate all'estero



36

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria

## Materie lavorate all'estero

C.M. 37/E del 29/7/2011 § 5.1 e Nota Dogane n. 58419 del 7/11/2011

### SOLUZIONE AL PROBLEMA DELLA DUPLICAZIONE DELL'IVA SUL CORRISPETTIVO DELLA LAVORAZIONE



37

Vicenza 12/4/2012

Apindustria Cna Confartigianato Confindustria